

Sentenza: n. 213 del 17 Giugno 2010;

Materia:impiego pubblico;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: artt. 51, primo comma, 97, terzo comma, della Costituzione;

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri;

Oggetto: Norme della Regione Trentino Alto Adige - Modificazioni della legge regionale n.15,del 1983;

Esito: illegittimità costituzionale dell' art. 24, commi 4 e 6 della legge Regione Trentino Alto Adige 1983, n.15, (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale), come modificato dall' art. 8, comma 2, della legge della Regione Trentino Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009). Assorbimento delle ulteriori questioni;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza in esame, l'illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 97, comma terzo della Costituzione, dell' art. 24, comma 4, della legge Regione Trentino Alto Adige 9 novembre 1983, n.15, (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale), come modificato dall' art. 8, comma 2, della legge della Regione Trentino Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5, il quale, per la selezione dei dirigenti contempla un duplice meccanismo di selezione senza predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta dell'uno o dell'altro, sia del successivo e correlato comma 6, che rimette tale scelta alle determinazioni dell' organo esecutivo della Regione.

In linea con le sue precedenti pronunce la Corte ha ribadito che il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e a tale regola si può derogare solo in presenza di particolari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 primo della Costituzione) e il diritto di tutti cittadini ad accedere ai pubblici uffici e il cui vaglio di costituzionalità passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.

La Consulta osserva che la norma censurata della Regione Trentino Alto Adige, da un lato ha sostituito al concorso interno per titoli ed esami, un concorso interno per soli titoli riservato agli iscritti ad un albo di soggetti idonei alle funzioni dirigenziali; dall'altro, ha introdotto, in alternativa alla selezione interna dei dirigenti, anche il concorso aperto a personale esterno, rimettendo alla Giunta regionale il compito di precisare, con apposita norma regolamentare, le ipotesi di ricorso alle due procedure alternative.

Per la Corte la legge regionale impugnata, introducendo un sistema misto di selezione del personale regionale, allo scopo di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, non solo omette di prevedere i criteri in base ai quali la Giunta è autorizzata a scegliere un sistema o l'altro, ma lascia nell'indeterminatezza la proporzione tra i dirigenti selezionati con concorso interno per titoli e dirigenti selezionati con concorso pubblico per titoli e esami.

La mancata determinazione dei criteri in base ai quali la Giunta sulla scorta del comma 6 della norma censurata, è autorizzata a scegliere un sistema o l'altro e la mancata individuazione, in alternativa, di una percentuale di posti riservati al concorso pubblico, lasciano all'arbitrio dell'organo esecutivo la scelta del sistema di selezione del personale, rendendo astrattamente possibile l'obliterazione del criterio del concorso pubblico, comportando in tal modo che l'assunzione di personale a seguito di concorso pubblico venga relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate.

In conclusione i giudici costituzionali affermano che l'accesso al concorso pubblico può essere anche condizionato al possesso di requisiti fissati dalla legge, allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, purché l'assunzione nell'amministrazione pubblica non escluda o riduca in modo irragionevole, attraverso norme di privilegio, le possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso.